(4) Il 4 agosto 2021, in seguito a una richiesta dell'Ucraina, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dall'Ucraina in conformità a un sistema, il «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia), che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dall'Ucraina in conformità al sistema «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia) contengono i dati necessari.

(5) L'Ucraina ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Vaxzevria, Comirnaty, Spikevax, vaccino anti COVID-19 Janssen, vaccino inattivato CoronaVac-COVID-19 (Vero Cell), Covishield e NVX-CoV2373.

(6) L'Ucraina ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati interoperabili relativi ai test solo per i test di amplificazione dell'acido nucleico o per i test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 ([4]).

(7) L'Ucraina ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati interoperabili relativi alla guarigione non prima di 14 giorni dopo un test positivo. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(8) L'Ucraina ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri, dai paesi del SEE e da altri paesi per i quali è adottata una decisione di esecuzione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. L'Ucraina ha inoltre informato la Commissione che le persone in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE in seguito a un test di amplificazione dell'acido nucleico negativo e di un certificato COVID digitale dell'UE in seguito a un test antigenico rapido negativo possono entrare in Ucraina, ma, al pari dei cittadini ucraini, sono tenuti a effettuare un ulteriore test di amplificazione dell'acido nucleico\test antigenico rapido nelle 72 ore successive.

(9) L'Ucraina ha altresì informato la Commissione che, alla verifica dei certificati da parte dei verificatori in Ucraina, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dall'Ucraina in conformità al sistema «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia) sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.

(11) I certificati COVID-19 rilasciati dall'Ucraina in conformità al sistema «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia) dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12) Affinché la presente decisione sia operativa, l'Ucraina dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima l'Ucraina al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta *ufficiale dell'Unione europea*.

([3]) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

([4]) Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).